

Prot. vedi a lato

AVVISO PUBBLICO PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2015 PER L'USO E LA GESTIONE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA GALVANI A CARITÀ DI VILLORBA, PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA

Il presente avviso è riservato alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con iscrizione nel registro del C.O.N.I. e sede nel Comune di Villorba

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI "SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI"

PREMESSO che il Comune di Villorba è proprietario della palestra comunale di Via Galvani a Carità di Villorba, insistenti sull'area come da allegati A, Aa;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 07/06/2021 esecutiva ad oggetto "Gestione impianti sportivi comunali periodo 2021-2025. Atto di indirizzo";

VISTA la determinazione n. 654 del 30/09/2021 di approvazione del presente avviso;

VISTO l'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, che, al Titolo V "Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali" disciplina, in attuazione del succitato art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002 e s.m.i, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni; ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 della legge stessa, gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale sono quelli realizzati per uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico;

ATTESO altresì che la legge regionale medesima:

- all'art. 24, comma 1, stabilisce che gli enti pubblici individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica; nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità, in base al comma 3, gli enti disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi sulla base dei criteri di cui all'art. 26 comma 3 della Legge Regionale 8/2015 e che saranno meglio specificati nella lettera invito che verrà inoltrata ai soggetti che avranno manifestato interesse;
- all'art. 25, comma 1, della succitata legge regionale, n. 8/2015, "Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 24 a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti";

- all'art. 26 della suddetta legge regionale, disciplinante le modalità di affidamento, il quale stabilisce che "gli enti pubblici territoriali possano affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
- a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva praticabile nell'impianto;
- al comma 6 del medesimo art. 26 prevede che, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma
 3, gli enti pubblici territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri stabiliti nel Titolo V della legge stessa;
- all'art. 27 stabilisce che gli enti pubblici territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo, che deve contenere i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella legge nonché le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici. La convenzione ed i relativi allegati saranno trasmessi a corredo della lettera invito ai soggetti interessati che avranno manifestato interesse, in ogni caso la convenzione deve essere improntata alle seguenti priorità:
- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto;

ed individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:

- a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto garantendo comunque la massima fruibilità come specificato all'art. 24 comma 3 della Legge Regionale del Veneto 8/2015; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
- b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo;

VISTO l'art. 1 della Legge 241/1990 e s.m.i;

RITENUTO pertanto di indire una procedura di affidamento, ad evidenza pubblica, trattandosi di impianto sportivo privo di rilevanza economica, tenendo conto delle disposizioni previste dagli art. 24, 25, 26 e 27 della L. R. del Veneto n. 8/2015 e nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'affidamento avverrà in favore del soggetto che presenterà un proprio progetto di gestione maggiormente vantaggioso per l'Ente sulla base dei criteri indicati nella lettera invito;

ATTESO che, al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità, imparzialità alla presente procedura, il Comune di Villorba non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, tutti i soggetti di cui all'art. 25 della L. R. del Veneto n. 8/2015 (Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva nonché consorzi ed associazioni tra predetti enti) interessati saranno automaticamente invitati alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati nelle lettera invito. All'atto della manifestazione di interesse dovranno attestare i requisiti di partecipazione richiesti nell'Avviso;

CONSIDERATO che le condizioni economiche della Convenzione sono definite tenendo conto:

- per la parte delle entrate di un importo presunto derivante dall'applicazione delle tariffe di utilizzo determinate dal Comune e delle ulteriori voci di Entrata secondo l'allegato F "Prospetto economico finanziario";
- per la parte della Spesa dai costi di gestione anche essi espletati nell'allegato F.

La comparazione tra i le voci di entrata e di spesa presunte, tenuto conto dell'ubicazione territoriale, della struttura dell'impianto in oggetto, nonché della destinazione dello stesso a palestra scolastica in orario antimeridiano, determina

la mancanza di rilevanza economica della gestione. Per determinare un equilibrio si evidenzia la necessità di prevedere una quota che il gestore dovrà riconoscere all'Ente. Tale canone è stimata in annui € 7.540,98 (Iva esclusa).

- la durata della gestione è fissata in anni 4 (quattro).

RENDE NOTO

che è indetta una manifestazione di interesse per individuare il soggetto a cui affidare l'uso e la gestione, in orario extra scolastico, della palestra comunale di Via Galvani a Carità, trattandosi di impianto sportivo privo di rilevanza economica, tenendo conto delle disposizioni previste dagli art. 24, 25, 26 e 27 della L. R. del Veneto n. 8/2015.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare apposita manifestazione di interesse alla gestione dell'impianto sportivo citato in oggetto, redatta come da allegato "B", le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive Associate e Federazioni sportive nazionali con iscrizione nel registro del C.O.N.I e sede nel Comune di Villorba.

I soggetti di cui sopra, trattandosi di procedura ad evidenza pubblica dovranno attestare anche il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali di partecipazione

Sono ammesse a presentare la manifestazione di interesse le Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti in base all'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002 e dell'art. 25 della L.R. Veneto n. 8/2015, iscritte al Registro del CONI.

Requisiti particolari di partecipazione:

- a) possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti dovrà risultare la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- b) praticare e promuovere nel territorio comunale la disciplina sportiva;
- c) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- d) non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto giuridico con il Comune inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
- e) essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con l'Amministrazione;
- f) dimostrare l'affiliazione a una federazione sportiva del Coni o ad un ente di promozione sportiva;
- g) essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire un'adeguata attività gestionale dell'impianto sportivo; resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti;
- h) non aver operato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana non successivamente sanate;
- i) non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Requisiti in capo al legale rappresentate:

- non avere condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
 delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
 previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
 Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della
 Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
 riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
 quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22.06.2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 04.03.2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
 - sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8.06.2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81;
 - non aver in corso procedimenti giudiziari o aver subito condanne per i reati contro i minori.
 - non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo (Allegato B) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva per l'uso e la gestione in oggetto dovranno essere indirizzate al Comune di Villorba Piazza Umberto I, 19 31020 Villorba (TV) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/10/2021 all'Ufficio Protocollo del Comune di Villorba direttamente oppure inviate mediante raccomandata A/R PEC all'indirizzo: via timbro arrivo del protocollo dell'Ente) oppure (farà fede il di protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it

<u>Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico/concorrente; non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.</u>

Il presente avviso è reso pubblico <u>sul sito Internet del Comune di Villorba</u>, nella sezione <u>"Amministrazione Trasparente"</u>, sezione "Bandi di gara e contratti", nonché <u>all'albo pretorio on line</u> del Comune di Villorba <u>per 10 giorni</u> naturali e consecutivi ed è finalizzato esclusivamente a ricevere le manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti idonei in modo non vincolante per l'Ente.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione Comunale la disponibilità a partecipare alla procedura selettiva. Pertanto con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione punteggi.

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Laddove a seguito della manifestazione di interesse tra le associazioni come sopra individuate vi siano soggetti interessati alla gestione, si procederà a trasmettere <u>un invito formale</u> <u>a presentare il proprio progetto</u> seguendo i criteri e gli indirizzi di cui alla L.R. n. 8 dell'11/05/2015.

L'eventuale procedura selettiva per la scelta del soggetto idoneo cui affidare la gestione dell'impianto sportivo sarà quindi stabilita in favore del soggetto che avrà conseguito il maggiore punteggio secondo i criteri indicati nella tabella (allegato C) al presente Avviso.

La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi dei criteri di valutazione di cui dalla B) alla lettera F).

Laddove non pervengano manifestazioni di interesse il Comune potrà procedere ad una rivalutazione della procedura da adottare per l'affidamento della gestione.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione della gestione dell'impianto, qualora ritenesse non adequate le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico interesse.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere, interrompere o modificare la procedura di evidenza pubblica senza che perciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, così come si riserva di non aggiudicare.

TRATTAMENTO DEI DATI

La partecipazione all'avviso implica l'accettazione di tutte le norme previste dal medesimo. Ai sensi dell'art. 13 della GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati, approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) i dati personali forniti nelle proposte progettuali saranno raccolti e utilizzati dal Comune di Villorba unicamente per le finalità del presente avviso e nel rispetto delle norme di legge.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Villorba, con sede in Piazza Umberto I, 19, 31020 – Villorba (TV), Email: mail@comune.villorba.tv.it; PEC:protocollo.comune.villorba.tv.@pecveneto.it; Centralino: +39 04226178.

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD)/ Data Protection Officer (DPO) ha sede in Piazza Umberto I, 19, 31020 – Villorba (TV). La casella mail, a cui l'interessato potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, è: dpo@comune.villorba.tv.it.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679

Il Comune di Villorba, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti, informa che, al fine dell'adempimento dei servizi erogati, riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali che siano necessari al corretto svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l'adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.

Si informa inoltre che gli interessati hanno il diritto di chiedere in ogni momento al Comune di Villorba l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione (solo laddove non siano necessari all'esercizio di funzioni di pubblica utilità); potranno poi chiedere la limitazione del trattamento che li riguarda, e opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione

e opposizione potranno essere presentate o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, al recapito sotto indicato.

Gli interessati sono liberi di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale; tuttavia il rifiuto di comunicare informazioni necessarie potrebbe comportare l'impossibilità dell'erogazione del servizio.

Villorba, 01/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO

Servizi sociali, sociali e culturali

Paola Trevisan